



Disciplina regolamentare transitoria e di salvaguardia dell'ambito portuale di Marina di Campo

(art. 5 documento di *Indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali marittime, specchi acquei ed altre aree ricadenti nella competenza della Autorità Portuale Regionale ai sensi della L.R. 28 maggio 2012, n. 23* approvato dal Comitato Portuale del porto di Marina di Campo con deliberazione n.6 del 19/10/2015 e pubblicato sul BURT del 11/11/2015)

PREMESSA

Con *Deliberazione n.6 del 19/10/2015* il Comitato Portuale del porto di Marina di Campo, in ordine alle concessioni demaniali ed alle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L.R. 23/2012, ha approvato il documento di *Indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali marittime, specchi acquei ed altre aree ricadenti nella competenza della Autorità Portuale Regionale ai sensi della L.R. 28 maggio 2012, n. 23* (pubblicato sul BURT del 11/11/2015) e di seguito denominato Documento.

Tale Documento costituisce un atto regolamentare di individuazione, in applicazione dell'articolo 6, comma 1 della L.R.23/2012, dei principi, criteri e direttive per la gestione delle concessioni demaniali, autorizzazioni e nulla-osta nelle aree di competenza dell'Autorità Portuale Regionale.

Tale regolamento si applica nelle aree di proprietà pubblica e privata di competenza dell'Autorità Portuale regionale ricadenti, ai sensi della L.R. 28 maggio 2012, n. 23, entro il perimetro del Porto di interesse regionale, quale individuato negli atti di governo del territorio.

L'art. 5 del Documento riguarda in particolare la *Gestione delle aree demaniali nelle more di formazione del P.R.P.* (Piano Regolatore Portuale) ed in particolare per il porto di Marina di Campo trova applicazione quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo: "Nelle more di approvazione del Piano regolatore portuale, in difetto di vigenti atti di governo del territorio e strumenti della pianificazione comunque denominati recanti una disciplina degli assetti urbanistico edilizi dell'ambito portuale, il rilascio, il rinnovo o la modifica delle concessioni demaniali nell'ambito di competenza dell'Autorità portuale è consentito solamente previa approvazione, da parte del Comitato Portuale, sentito il parere della Commissione Consultiva, di una *disciplina regolamentare transitoria e di salvaguardia estesa all'intero ambito portuale*, soggetta a decadenza automatica all'atto di approvazione del Piano regolatore portuale, proposta dal Segretario generale dell'Autorità portuale regionale". Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che ai fini della approvazione di tale disciplina regolamentare, il parere dell'Autorità marittima per i profili di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana è acquisito nell'ambito della deliberazione del Comitato portuale.

TITOLO I — GENERALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Con riferimento alle competenze dell'Autorità Portuale Regionale, nelle more della definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale ai sensi della normativa regionale vigente in materia, si dispone il presente Regolamento.
2. Il presente documento ha la finalità di costituire il quadro normativo per la gestione amministrativa ed operativa del Porto di Marina di Campo attraverso l'individuazione delle materie e delle funzioni rispettivamente di competenza dell'Autorità Marittima e della Autorità Portuale Regionale che si avvale, mediante apposita Convenzione, del Comune di Campo nell'Elba, per gli aspetti inerenti la gestione del demanio marittimo e gli interventi di manutenzione ordinaria.
3. Il presente documento individua altresì le aree, le materie e le funzioni in cui vi sono le esigenze di raccordo e di sviluppo di accordi amministrativi al fine di garantire una gestione coordinata ed efficace delle attività di rispettiva competenza.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento deve intendersi:
 - a) *Autorità Marittima*: Amministrazione marittima che esercita - nell'ambito della propria circoscrizione individuata dal D.P.R. 18-04-2000 n. 135 - tutte le attribuzioni amministrative, previste dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di attuazione e da altre leggi speciali, relative alla navigazione ed al traffico marittimo che non siano specificamente conferite ad altre autorità;
 - b) *Autorità Portuale*: Autorità Portuale Regionale costituita ai sensi della L.R. 28 maggio 2012 n. 23 e ss.mm.ii., di seguito denominata Autorità;
 - c) *Comune*: amministrazione comunale di Campo nell'Elba il cui porto di rilevanza regionale è stato assegnato alla competenza gestionale dell'Autorità Portuale;
 - d) *Comitato Portuale*: organo deliberativo della Autorità Portuale;
 - e) *Segretario*: rappresentante legale dell'Autorità Portuale, responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima, investito delle funzioni di cui all'art. 9 L.R. 28 maggio 2012, n. 23 e ss.mm.ii.;
 - f) *Piano regolatore portuale*: è l'atto di governo di territorio che, ai sensi dell'art. 15 L.R. 28 maggio 2012 n. 23 e 86 comma 3, L.R. 10 novembre 2014 n.45, definisce l'assetto complessivo del porto;
 - g) *Strumenti urbanistici*: Piano Regolatore Portuale, Piano Strutturale, Piano Operativo od altri atti di governo del territorio e strumenti della pianificazione comunque denominati di disciplina dell'assetto complessivo delle aree di competenza dell'Autorità Portuale;
 - h) *Ambito portuale*: spazio territoriale definito negli strumenti urbanistici comunali nel quale si esercita la competenza pianificatoria dell'Autorità Portuale Regionale;
 - l) *Circoscrizione portuale*: spazio territoriale contenuto all'interno della dividente demaniale che individua il perimetro del demanio marittimo portuale.

2. La disciplina consente di definire un piano organico della configurazione dell'ambito portuale di Marina di Campo sotto il profilo delle occupazioni d'uso delle aree portuali e sotto il profilo della regolamentazione degli accosti. Il compito è quello di disciplinare l'uso delle aree a terra, delle banchine e degli specchi acquei con l'obiettivo di eliminare o ridurre le criticità rilevate nella gestione di tali spazi demaniali dalle Autorità competenti, della gestione degli spazi a terra, dell'uso delle banchine da parte dei diversi potenziali utilizzatori, permettendo quindi una più efficace utilizzazione delle aree demaniali e del loro controllo da parte dell'Autorità Marittima e dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 - Area Portuale

1. La presente disciplina si applica all'area portuale di Marina di Campo, comprensiva degli specchi acquei e delle aree a terra, secondo la suddivisione di seguito riportata ed individuata nella cartografia allegata (**Allegato 1**):
 - a) Diga Foranea
 - b) Raccordo Diga Foranea - Molo Grande
 - c) Molo Grande lato Est
 - d) Molo Grande lato Ovest
 - e) Raccordo Molo Grande lato Ovest- Moletto del Pesce
 - f) Moletto del Pesce lato Est
 - g) Moletto del Pesce lato Ovest
 - h) Banchina Lungomare Mibelli – Fosso degli Alzi.
 - i) Molo sottoflutto lato Ovest del Fosso degli Alzi
 - l) Aree a terra
2. La linea delimitante lo specchio acqueo complessivo del porto, così come tracciata nella cartografia allegata (**Allegato 1**), rappresenta il limite superiore di riferimento per la applicazione della presente disciplina transitoria. Il limite inferiore è rappresentato dalla dividente demaniale.

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

1. E' di competenza dell'Autorità Portuale la regolamentazione dell'utilizzo di aree demaniali marittime della circoscrizione portuale nelle funzioni di seguito elencate:
 - a) disciplina e destinazione di aree, banchine e specchi acquei, anche in relazione alla presenza di attività produttive o di concessioni demaniali;
 - b) disciplina degli ormeggi presso le banchine pubbliche e le banchine ai lavori.
2. E' di competenza dell'Autorità Marittima la regolamentazione degli aspetti di sicurezza della navigazione e di vigilanza in ambito portuale, in relazione alle funzioni di polizia previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali. La regolamentazione sarà effettuata mediante

apposito provvedimento emanato dall'Autorità Marittima.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO AREE E BANCHINE

Articolo 5 – Divieti

1. All'interno dell'ambito portuale è vietato:
 - a) depositare merci, materiali, attrezzi e reti senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Portuale alla quale deve essere avanzata regolare istanza in carta legale, indicante il tipo di merce e/o materiali, la zona richiesta per il deposito e la presunta durata dell'occupazione;
 - b) accendere fuochi per qualsivoglia uso su banchine e pontili senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima alla quale deve essere avanzata regolare istanza in carta legale;
 - c) versare in mare ogni sorta di residui e di rifiuti solidi e/o oleosi. In particolare è fatto divieto di usare detersivi per il lavaggio delle unità o di arredi, tappeti od oggetti;
 - d) effettuare il lavaggio di autoveicoli di qualsiasi genere;
 - e) depositare in banchina rifiuti di bordo o di lavori eseguiti a bordo;
 - f) gettare fuori bordo immondizia o rifiuti di ogni altro genere o ammucciarli sulle calate del porto. Tale divieto si estende anche alla rada e al mare aperto;
 - g) effettuare lavori in immersione senza la preventiva iscrizione amministrativa negli appositi registri, senza le attestazioni mediche in corso di validità e senza le previste segnalazioni all'uopo previste dalle normative in vigore;
 - h) effettuare attività balneare;

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE ACCOSTI

Articolo 6 – Ormeggio assistito

1. Nell'ambito del Porto di Marina di Campo, l'ormeggio assistito potrà essere svolto dai concessionari o gestori di specchi acquei qualora vi sia imposto nell'atto di concessione o disciplinare.
2. Il concessionario o gestore potrà in ogni caso garantire il presente servizio nel rispetto della normativa vigente.
3. L'ormeggio assistito con ormeggiatori può essere esteso alle banchine pubbliche al transito allo scopo di garantire adeguati livelli di sicurezza della navigazione in relazione alla insorgenza di incrementi delle richieste di accosto a fini diportistici o crocieristici, specialmente nel periodo estivo.
4. Nel caso in cui tale servizio dovesse assumere carattere commerciale questo dovrà essere subordinato ad un atto concessorio di competenza della Autorità portuale regionale.

Articolo 7 – Assegnazione degli accosti

1. Fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima ad assegnare gli accosti a propria totale descrizione, in relazione a particolari esigenze tecnico/operative, gli ormeggi alle banchine risultano regolamentati, nel rispetto del presente Regolamento, come sotto indicato.
2. Le navi Militari, hanno la precedenza di ormeggio su tutte le Unità e in tutte le banchine, e sono ormeggiate in relazione alle proprie caratteristiche.
3. L'assegnazione degli accosti secondo le modalità previste nei commi precedenti non si applica per gli specchi acquei in concessione a terzi.

Articolo 8 – Destinazioni e funzioni ammesse nell'ambito portuale

1. In relazione alla suddivisione di cui al precedente articolo 3, le destinazioni d'uso e le funzioni ammesse nelle banchine e nei prospicienti specchi acquei, come di seguito riportate, sono rappresentate nella cartografia allegata (**Allegato 1**):

a) Diga Foranea

- **tratto 1**, il dente di attracco della diga foranea ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati in uso esclusivo all'unità che effettua servizio trasporto passeggeri di linea per l'Isola di Pianosa;
- **tratto 2**, il tratto di banchina successivo a quello di cui al precedente punto, per una lunghezza pari a 23 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati ad unità che effettuano servizio trasporto passeggeri e attività di *diving*;
- **tratto 3**, il tratto di banchina successivo a quello di cui al precedente punto, per una lunghezza pari a 26 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio di unità da diporto;
- **tratto 4**, il tratto di banchina successivo a quello di cui al precedente punto, per una lunghezza pari a 10 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati permanentemente all'ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera, di altre Forze di polizia e di pubblica utilità;
- **tratto 5**, il successivo tratto di banchina, per una lunghezza pari a 15 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio di unità da pesca professionale in uso non esclusivo per singolo utente;
- **tratto 6**, il successivo tratto di banchina, per una lunghezza pari a 26,50 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio di unità che effettuano servizio trasporto passeggeri e attività di *diving*.

b) Piazzale della Salata banchina compresa tra la Diga Foranea e il Molo Grande

- **tratto 7**, il tratto di banchina a partire dalla radice della diga foranea, per una lunghezza pari a 10 metri, ed il successivo tratto del Piazzale della Salata, per una lunghezza pari a 25 metri, nonché i prospicienti specchi acquei sono destinati all'ormeggio di unità da diporto;
- **tratto 8**, il successivo tratto di banchina, per una lunghezza pari a 15 metri, ed il

prospiciente specchio acqueo sono riservati alle operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù semoventi di unità navali aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime;

- **tratto 9**, il restante tratto di banchina fino alla radice del Molo Grande ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio di unità da diporto.

c) Molo Grande Lato Est

- **tratto 10**, il tratto di banchina a partire dalla radice della diga foranea fino alla testata del Molo Grande ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio di unità da diporto.

d) Molo Grande Lato Ovest

- **tratto 11**, il tratto di banchina compresa la testata del Molo Grande ed i prospicienti specchi acquei sono riservati esclusivamente alle operazioni di rifornimento carburanti per le unità navali;
- **tratto 12**, il tratto di banchina a partire dalla radice del Molo Grande, per una lunghezza pari a 54 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca professionale in uso non esclusivo facenti base logistica ed operativa nel porto di Marina di Campo.

e) Piazzale Teseo Tesei banchina compresa tra il Molo Grande e il Moletto del Pesce

- **tratto 13**, il tratto di banchina a partire dalla radice del Molo Grande fino allo scalo di alaggio e varo ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca professionale in uso non esclusivo facenti base logistica ed operativa nel porto di Marina di Campo, ad eccezione di una porzione pari a 7 metri, in asse all'impianto di erogazione carburanti, riservata esclusivamente alle operazioni di rifornimento carburanti per le unità navali;
- **tratto 14**, lo scivolo ed il bacino di alaggio e varo, ubicato nel tratto successivo a quello di cui al precedente punto 13, sono riservati alle operazioni di alaggio e varo con carrello per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime;
- **tratto 15**, il successivo tratto di banchina, per una lunghezza pari a 28 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio di unità da diporto;
- **tratto 16**, il rimanente tratto di banchina fino alla radice del Moletto del Pesce, per una lunghezza pari a 9 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio non esclusivo delle unità d'appoggio (tender) alle unità navali ormeggiate in rada.

f) Moletto del Pesce Lato Est

- **tratto 17**, il tratto di banchina a partire dalla radice del Moletto del Pesce, per una lunghezza pari a 6 metri, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio non esclusivo delle unità d'appoggio (tender) alle unità navali ormeggiate in rada;
- **tratto 18**, il successivo tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati in uso esclusivo all'ormeggio di unità da diporto;
- **tratto 19**, la testata del Moletto del Pesca ed il prospiciente specchio acqueo sono

destinati all'ormeggio non esclusivo delle unità d'appoggio (tender) alle unità navali ormeggiate in rada.

g) Moletto del Pesce Lato Ovest

- **tratto 20**, l'intero tratto di banchina a partire dalla radice del Moletto del Pesce ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati in uso esclusivo all'ormeggio di unità da diporto.

h) Lungomare Mimbelli banchina al fino Fosso degli Alzi antistante il Molo di Sottoflutto

- **tratto 21**, l'intero tratto di banchina Lungomare Mimbelli ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio di unità da diporto.

i) Molo di Sottoflutto (Fosso degli Alzi)

- **tratto 22**, il Molo di Sottoflutto ed il prospiciente specchio acqueo, in quanto sprovvisti di banchina, devono essere lasciati liberi e non possono essere utilizzati né per l'ormeggio né per l'accosto.

Articolo 9 – Disciplina delle concessioni

1. In coerenza con l'art. 5 del Documento richiamato in premessa, le concessioni demaniali marittime possono essere rilasciate solamente in conformità alle previsioni, localizzazioni e funzioni previste nella presente disciplina regolamentare e, ove comportanti l'installazione di manufatti od opere esclusivamente su aree già in concessione, previa acquisizione dei prescritti titoli abilitativi temporanei di natura edilizia e paesaggistica da parte dei competenti Uffici comunali.
2. Nelle more di approvazione del Piano regolatore portuale è comunque sempre consentito, d'intesa con la competente Autorità marittima per i profili relativi alla salvaguardia della sicurezza della navigazione ed in materia di salvaguardia della vita umana, il rilascio, il rinnovo e la modifica delle concessioni ed autorizzazioni demaniali in relazione a strutture e manufatti strumentali alle seguenti attività:
 - a. attività riconnesse alle esigenze delle Autorità marittime;
 - b. attività di difesa della costa;
 - c. attività dei servizi di linea volti a garantire i collegamenti marittimi per la continuità territoriale;
 - d. attività volte a garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana e comunque sottese all'erogazione di servizi pubblici essenziali.
3. E' comunque ammesso, in casi eccezionali e per motivi contingenti, in attesa dell'intervento da parte degli organismi competenti, *il rilascio di concessioni per opere provvisoriale* finalizzate alla sicurezza di strutture ed impianti, salvo la verifica della loro compatibilità con gli indirizzi generali previsti dalla progettazione predisposta dalle autorità competenti in materia e l'adozione di opportune misure a tutela e garanzia di una completa rimozione alla cessazione delle esigenze.

4. La gestione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo si attua con l'avvalimento del Comune di Campo nell'Elba disciplinato da specifica convenzione ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R.23/2012.

Articolo 10 – Aree a terra

1. Sono destinate ad uso pubblico le porzioni a terra in corrispondenza dei tratti di banchina ad uso non esclusivo e comunque quelle non assentite in concessione.
2. Resta ferma la possibilità di rilascio di concessioni coerentemente con la destinazione delle banchine e degli specchi acquei in precedenza individuati purché non interferenti con l'uso primario in funzione di servizi ed usi già esistenti.
3. Possono altresì essere rilasciate concessioni/autorizzazioni a carattere stagionale per occupazione di aree complementari ad esercizi commerciali su aree private ovvero in concessione alle condizioni sopra riportate.

Articolo 11 - Alaggio e varo unità navali

1. I tratti di banchina nn. 8 e 14 di cui al precedente articolo 8 ed i prospicienti specchi acquei sono riservati alle operazioni di alaggio e varo di unità navali la cui disciplina ai fini della sicurezza ed operatività portuale è demandata all'Autorità Marittima.

TITOLO V - VIABILITÀ IN AMBITO PORTUALE

Articolo 12 – Disposizioni generali

1. L'accesso, la circolazione veicolare e pedonale e la sosta nel porto di Marina di Campo sono regolati dalle norme contenute nel presente Capo. Gli obblighi, i divieti, le indicazioni e le limitazioni che ne derivano sono esplicitati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale.
2. Le aree portuali, come individuate nella cartografia allegata (**Allegato 2**), si distinguono in:
 - a) Aree operative (**AREA 1**).
 - b) Strade interne aperte all'uso pubblico (**AREA 2**).

Articolo 13 – Aree Operative

1. Le aree operative, in cui si svolgono le attività tipiche del porto, sono:
 - a. Banchina Diga Foranea;
 - b. Piazzale della Salata;
 - c. Molo Grande;
 - d. Piazzale Teseo Tesei
 - fascia di rispetto larga 3 metri dal ciglio banchina;
 - lo scivolo destinato alle operazioni di alaggio e varo con carrello.

- e. Moletto del Pesce;
- f. Lungomare Mibelli
 - fascia di rispetto larga 1,50 metri dal ciglio banchina;
- g. Fosso degli Alzi e Molo di Sottoflutto.

2. Le aree operative sono assoggettate alle norme del Codice della Navigazione.
3. Le aree operative sono disciplinate mediante apposito provvedimento dell’Autorità Marittima.
4. Sono individuati, presso la Diga Foranea e il Piazzale della Salata (in prossimità dell’immobile sede della locale Autorità Marittima) mediante segnaletica verticale ed orizzontale (di colore giallo), appositi stalli riservati alla sosta esclusiva dei mezzi terrestri funzionali all’esercizio dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ovvero di altre Forze Armate e/o di Polizia.

Articolo 14 – Strade interne aperte all’uso pubblico

1. Le aree portuali, non individuate al precedente articolo 13, sono strade interne aperte all’uso pubblico.
2. In tali aree, la circolazione è libera e la sosta è consentita negli spazi individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
3. Le strade interne aperte all’uso pubblico sono assoggettate alle norme del Codice della Strada.
4. Le aree interne aperte all’uso pubblico sono disciplinate con provvedimento dell’Autorità Portuale o Ente delegato.

Articolo 15 – Aree adibite a parcheggio

1. In tutto l’ambito portuale la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate, per come evidenziato nell’allegato stralcio cartografico (Allegato 2);
2. Gli autoveicoli in sosta nell’area portuale operativa e nelle aree non destinate all’uso pubblico devono essere autorizzate e rispettare le prescrizioni imposte dal provvedimento dell’Autorità Marittima;
3. E’ cura dell’Autorità Portuale Regionale ovvero del Comune di Campo nell’Elba, provvedere all’installazione presso il varco di accesso in porto di uno o più cartelli (anche in forma cumulativa) contenenti i principali obblighi, divieti e/o limitazioni con richiamo alle norme sanzionatorie della presente ordinanza, in modo che l’utente della strada che accede in porto sia sufficientemente informato al fine di evitare il pericolo di incidenti.
4. In tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio dei pedoni, potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti in aree limitrofe a spese dei rispettivi proprietari, nonché sanzionati ai sensi della presente ordinanza e/o del vigente Codice della Strada.

5. Sono istituite nel porto le seguenti aree adibite a parcheggio, appositamente identificate con segnaletica orizzontale e verticale e meglio indicate nella cartografia allegata (**Allegato 2**). Tali aree di parcheggio possono subire variazioni, in seguito a sopraggiunte esigenze:

Settore A) – Diga Foranea

- n. 1 stallo destinato alle operazioni di carico e scarico;
- n. 1 stallo riservato alla Polizia Penitenziaria;
- n. 1 stallo riservato al Comando Carabinieri per la Tutela Forestale;
- n. 14 stalli riservati agli operatori portuali autorizzati.

Settore B) – Piazzale della Salata

- n. 2 stalli riservati alla Guardia Costiera.

Settore C) – Molo Grande lato ovest

- n. 3 stalli destinato al carico e scarico merci del settore ittico per il periodo strettamente necessario alle operazioni.

Settore D) – Piazzale Teseo Tesei

- n. 1 stallo destinato al carico e scarico merci del settore ittico per il periodo strettamente necessario alle operazioni;
- n. 2 stalli riservati alle persone diversamente abili;
- n. 1 stallo destinato al carico e scarico merci per il periodo strettamente necessario alle operazioni;
- n. 1 stallo riservato alla Guardia Costiera;
- n. 20 stalli destinato al parcheggio pubblico di motocicli;

Articolo 16 – Disciplina della circolazione pedonale

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel presente Capo e nel Codice della Strada, l'accesso e la circolazione ciclopedonale nelle strade interne aperte all'uso pubblico sono liberi ed ammessi lungo il piano di calpestio esclusivamente nei corridoi all'uopo individuati.